

# **Unione Industriali Torino**

## **Procedura di Whistleblowing**

Redatta	Area Servizi Legali, Compliance e Segreteria Generale
Approvata	Direzione Generale

Prima emissione	Maggio 2023
revisione	Dicembre 2023

**Indice**

1. Riferimenti .....	4
2. Scopo della procedura .....	4
3. Chi può effettuare la segnalazione? .....	5
4. Cosa si intende per segnalazione? .....	6
5. Procedura di gestione delle segnalazioni .....	7
a. Segnalazione .....	8
b. Esame e valutazione delle Segnalazioni .....	9
c. Provvedimenti decisionali collegati alla Segnalazione .....	10
d. Archiviazione, conservazione e tracciabilità delle Segnalazioni .....	10
e. Tutele del segnalante .....	11
f. Tutele del Segnalato .....	12
6. Aggiornamento della procedura .....	12
7. Allegati .....	12

## 1. Riferimenti

### Riferimenti interni

- Codice di Condotta;
- Regolamento del personale.

I documenti di cui sopra sono disponibili sulla Cartella Condivisa presente sugli strumenti informatici aziendali.

### Riferimenti normativi

Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24.

## 2. Scopo della procedura

La scopo della presente procedura è definire un sistema volto a permettere la segnalazione, da parte del personale di Unione Industriali Torino e di soggetti terzi, come di seguito meglio definiti, di fenomeni illeciti, atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme, interne ed esterne, che disciplinano l'attività di Unione Industriali Torino. Ai sensi dell'art. 1 della Direttiva UE 1937/2019, l'obiettivo del sistema whistleblowing e della presente procedura è altresì di contrastare la commissione di reati lesivi degli interessi dell'Unione europea.

La presente Procedura disciplina le modalità di segnalazione di comportamenti illeciti o fraudolenti compiuti dal personale di Unione Industriali Torino, dai membri degli Organi di vertice di Unione Industriali Torino, o da terzi, che possano determinare, in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine a Unione Industriali Torino. In particolare, il documento ha l'obiettivo di descrivere:

- i ruoli e le responsabilità degli Organi e delle funzioni coinvolte nella gestione delle segnalazioni;
- i canali messi a disposizione per la segnalazione;
- il perimetro oggettivo e il contenuto della segnalazione;
- i soggetti segnalanti e le forme di tutela nei confronti degli stessi;

- le modalità di gestione della segnalazione e il procedimento che si instaura nel momento in cui viene effettuata una segnalazione;
- le modalità di informazione del segnalante e del segnalato circa gli sviluppi del procedimento.

Inoltre, la presente Procedura è tesa a:

- assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo;
- garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del segnalato, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'Autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
- tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o discriminatorie collegate direttamente o indirettamente alla segnalazione.

### **3. Chi può effettuare la segnalazione?**

Possono effettuare una segnalazione i seguenti soggetti:

- i lavoratori dipendenti della Società;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- i candidati durante la fase di selezione se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, i neoassunti nel periodo di prova, gli ex dipendenti se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la nostra società (di seguito Società);
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;

- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso società che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto fatti o circostanze di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza:

- quando il rapporto di lavoro o collaborazione è in essere;
- quando il rapporto di lavoro o collaborazione non era ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro o collaborazione di cui sopra se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Nei confronti dei soggetti segnalanti sono assicurate adeguate tutele, in particolare, con riferimento alla riservatezza dell'identità ed alla confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione, dalla presa in carico e durante tutte le fasi di gestione della segnalazione, entro i limiti previsti dalla normativa

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni e sono previste dalla Legge espresse forme di protezione dell'identità del segnalante.

Non è ammessa alcuna forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante o di chiunque abbia preso parte all'investigazione, per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

#### **4. Cosa si intende per segnalazione?**

Segnalazione: comunicazione effettuata, tramite i canali messi a disposizione da Unione Industriali Torino, da un segnalante in merito ad atti o fatti riferibili a:

- violazioni di norme, interne ed esterne, che disciplinano l'attività di Unione Industriali Torino e/o dei principi e delle regole contenuti nel Codice di Condotta;
- comportamenti illeciti o fraudolenti compiuti da dipendenti di Unione Industriali Torino, membri degli Organi di vertice di Unione Industriali Torino, membri degli Organi sociali o terzi (dipendenti di fornitori, consulenti, collaboratori), che possano determinare un danno economico-patrimoniale e/o di immagine per Unione Industriali Torino.

La Segnalazione deve essere sottoscritta dal segnalante e adeguatamente circostanziata per consentire di procedere alla successiva fase di verifica.

Segnalazione in malafede: segnalazione inviata allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio. Unione Industriali Torino garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in malafede censurando simili condotte e informando che tali segnalazioni sono fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

## 5. Procedura di gestione delle segnalazioni

Unione Industriali Torino definisce di seguito un sistema di segnalazione delle violazioni e i relativi aspetti di natura organizzativa e procedurale, con particolare riferimento a:

- i soggetti,
- le violazioni oggetto di segnalazione,
- i canali per le segnalazioni,
- le attività per la gestione delle segnalazioni,
- le tutele per il segnalante e il segnalato,
- la reportistica.

### **a. Segnalazione**

Uno dei soggetti di cui al precedente paragrafo 3, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificata o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo 4 ("Segnalazione"), ha la possibilità di effettuare una segnalazione al Gestore del Canale interno di segnalazione, individuato nell'Area Servizi Legali, Compliance e Segreteria Generale (di seguito "Area Compliance") dell'Unione Industriali Torino, utilizzando una delle seguenti modalità di accesso al canale interno di segnalazione:

- modalità scritta, mediante l'invio per raccomandata riservata all'Area Compliance dell'Unione Industriali Torino, via Fanti n. 17, 10128 Torino, secondo le modalità suggerite nelle linee guida ANAC: *"è necessario che la segnalazione venga inserita due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione"*;
- modalità orale, mediante incontro diretto con i componenti dell'Area Compliance dell'Unione Industriali Torino.

L'Area Compliance verifica che il segnalante, il segnalato o il terzo informato sui fatti non sia uno dei suoi componenti e, in caso positivo, non coinvolge tale soggetto nelle attività di istruttoria relative alla segnalazione.

Il segnalante deve fornire, in modo chiaro e completo, tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando:

- i riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo);
- ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- le generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- gli eventuali interessi privati collegati alla segnalazione.



Le segnalazioni devono riportare solo i dati personali strettamente e obiettivamente necessari a verificarne la fondatezza e a garantirne la gestione.

#### **b. Esame e valutazione delle Segnalazioni**

L'Area Compliance, ricevuta la segnalazione, effettua le seguenti attività:

- invia un avviso di ricevimento al segnalante entro 7 giorni dal ricevimento della stessa;
- analizza la documentazione ed effettua una valutazione preliminare in ordine alla sussistenza dei presupposti per avviare una verifica (es. riferimenti a fatti, circostanze, persone). Nel caso in cui la genericità delle segnalazioni non consenta di avviare una verifica, procede all'archiviazione della segnalazione;
- valuta le ulteriori opportune azioni da compiere, coerentemente con gli strumenti normativi vigenti, al fine di stabilire in modo oggettivo la fondatezza o meno della segnalazione (es. richiesta di approfondimenti, intervento di audit o di fraud investigation, audizione del segnalante, del segnalato e/o di terzi informati sui fatti);
- identifica le funzioni competenti da coinvolgere per lo svolgimento delle verifiche;
- richiede, ove necessario, il supporto di specialisti esterni per gli approfondimenti che non possono essere svolti in ambito interno, chiedendo preventiva autorizzazione al Direttore Generale, nel rispetto della riservatezza di tutti i soggetti coinvolti;
- informa il segnalante sugli sviluppi del procedimento tenendo conto dell'obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute, anche per ottemperanza a obblighi di Legge, che impediscano la divulgazione delle risultanze in ambiti esterni; l'anonimato del segnalante è garantito, fatta eccezione per i casi previsti nel paragrafo 6 lett. C);
- entro un tempo ragionevole, comunque non superiore a tre mesi dal ricevimento della segnalazione, trasmette un riscontro al segnalante sulla verifica effettuata.

All'esito dell'attività istruttoria, l'Area Compliance predisponde una relazione sulla segnalazione, sulle attività compiute e sulle relative risultanze e la trasmettono, per gli eventuali conseguenti

provvedimenti decisionali, nel rispetto della riservatezza di tutti i soggetti coinvolti, al Direttore Generale di Unione Industriali Torino.

**c. Provvedimenti decisionali collegati alla Segnalazione**

I provvedimenti decisionali collegati alla segnalazione, individuati in coerenza con il proprio Sistema Disciplinare e con il Regolamento interno, sono rimessi, in ragione della rispettiva competenza, al Direttore Generale di Unione Industriali Torino.

Per le casistiche che coinvolgono soggetti apicali, il Responsabile dell'Area Compliance ne informa il Direttore Generale, il quale ne dà evidenza agli organi competenti assicurando informativa e aggiornamento sugli sviluppi delle iniziative attivate.

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al segnalato, nonché ogni altra forma di utilizzo abusivo della presente Procedura, sono fonte di responsabilità, anche disciplinare, in particolar modo qualora venga accertata l'infondatezza di quanto segnalato e la strumentale o volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi delle vigenti previsioni di legge.

**d. Archiviazione, conservazione e tracciabilità delle Segnalazioni**

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del procedimento, è cura dell'Area Compliance assicurare:

- la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione;
- la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e alle relative attività di verifica, nonché agli eventuali provvedimenti decisionali adottati dalle funzioni competenti in appositi archivi, con gli opportuni livelli di sicurezza / riservatezza e nel rispetto delle tempistiche di conservazione applicabili ai sensi dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'Allegato A) alla presente procedura.

#### **e. Tutele del segnalante**

Unione Industriali Torino assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

Unione Industriali Torino garantisce, inoltre, che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

In particolare, garantisce che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza a eccezione dei casi in cui:

- la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di Legge;
- la riservatezza in ordine all'identità del segnalante non sia opponibile per Legge (es. indagini penali, ispezioni di organi di controllo);
- nella segnalazione vengano rivelati fatti e/o circostanze tali che rendano opportuna e/o dovuta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

La violazione dell'obbligo di riservatezza da parte dei soggetti coinvolti nella procedura è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia, né per chi segnala i presunti illeciti, né per chi collabora alle attività di riscontro sulla fondatezza.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili e, in ogni caso, peggiori rispetto a quelle vissute in precedenza.

Unione Industriali Torino, in qualità di titolare del trattamento, informa il segnalante circa il trattamento dei propri dati personali. Nell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'Allegato 1) della presente procedura, sono contenute le informazioni generali sul trattamento dei dati personali nell'ambito della procedura di gestione di una Segnalazione.

#### **f. Tutele del Segnalato**

Unione Industriali Torino estende al Segnalato le stesse garanzie di riservatezza riconosciute al Segnalante, fatta salva ogni ulteriore ipotesi di legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.). Il segnalato ha diritto a essere informato dell'esistenza della segnalazione e dell'esito delle verifiche svolte, nonché del trattamento dei propri dati personali. Tuttavia, tali informazioni potranno essere ritardate, al fine di evitare il rischio di pregiudicare le esigenze di accertamento.

Nell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'Allegato 1) alla presente procedura, sono contenute le informazioni generali sul trattamento dei dati personali nell'ambito della procedura di gestione di una Segnalazione. Rimane fermo che nei casi eccezionali disciplinati al precedente paragrafo 6 lett. c) la riservatezza dell'identità del segnalante non potrà essere garantita.

### **6. Aggiornamento della procedura**

L'aggiornamento della presente Procedura è affidato all'Area Servizi Legali, Compliance e Segreteria Generale e deve avvenire nei casi di:

- modifiche normative che abbiano impatto sulle attività descritte nella presente procedura;
- cambiamenti organizzativi tali da determinare una modifica nell'attribuzione delle responsabilità previste;
- modifica dei processi e delle relative modalità nell'ambito dell'operatività di Unione Industriali Torino;
- introduzione di nuovi strumenti, anche tecnologici, che modifichino le modalità operative previste nella procedura;
- altri avvenimenti che comportino la necessità di aggiornare la Procedura.

### **7. Allegati**

**Allegato 1 - Informativa sul trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (c.d. GDPR), in questa sezione vengono fornite le informazioni in merito al trattamento dei dati personali nell'ambito della procedura di gestione delle segnalazioni ricevute ai sensi della presente procedura.

### **Titolare del trattamento**

Unione Industriali Torino, con sede legale in via Fanti 17 - 10128 Torino, nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore.

### **Interessati e fonte dei dati**

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

1. i dati del segnalante, forniti direttamente da quest'ultimo per l'invio della segnalazione;
2. i dati del segnalato, forniti dal segnalante all'interno della segnalazione e/o acquisiti nel corso delle necessarie attività istruttorie (es. terzi intervistati) e/o forniti dallo stesso segnalato durante la procedura di gestione della segnalazione;
3. i dati dei terzi coinvolti nella procedura di gestione della segnalazione, forniti dal segnalante all'interno della segnalazione e/o acquisiti nel corso delle necessarie attività istruttorie (es. terzi intervistati) e/o forniti dallo stesso interessato durante la procedura di gestione della segnalazione.

### **Finalità e base giuridica del trattamento**

I dati personali saranno trattati esclusivamente per gestire le segnalazioni, svolgere le opportune attività di verifica e adottare i conseguenti provvedimenti decisionali.

In particolare, il trattamento è necessario a:

- a) adempiere a un obbligo legale cui è soggetto il Titolare (obbligo di istituire un canale di segnalazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023), nonché alle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate (dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, dei soggetti pubblici nel rispetto delle formalità di legge), pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR, lo stesso non necessita del consenso dell'interessato;

- b) il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi, rappresentato dal diritto di accertare, esercitare e difendere i propri diritti in ogni sede competente, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR, lo stesso non necessita del consenso dell'interessato.

### **Natura del conferimento dei dati personali**

Il conferimento dei dati personali da parte del segnalante è necessario ai fini della presentazione della segnalazione e un eventuale rifiuto a conferirli ne determina l'inefficacia e ne pregiudica la valutazione.

### **Modalità, ambito e durata del trattamento**

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato mediante l'utilizzo di procedure cartacee e informatizzate.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da: i) personale dell'Area Compliance; ii) eventuali Funzioni coinvolte per la gestione della segnalazione. Ai soggetti preposti al trattamento dei dati personali sono state impartite istruzioni che li impegnano anche alla riservatezza, alla confidenzialità e alla sicurezza dei dati.

I dati personali potranno essere comunicati a: i) strutture esterne, che svolgono per conto di Unione Industriali Torino compiti di supporto (es. servizi informatici), nella loro qualità di Responsabili del trattamento, cui sono state impartite istruzioni che li impegnano anche alla riservatezza e alla confidenzialità dei dati; ii) in considerazione della specificità dei fatti oggetto di segnalazione e della relativa rilevanza, limitatamente agli aspetti di loro competenza e purchè necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento sopra indicate, alle Società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento del Titolare che, se non diversamente indicato, svolgeranno le rispettive attività di trattamento in qualità di autonomi titolari; iii) soggetti pubblici per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, che svolgeranno le rispettive attività di trattamento in qualità di autonomi titolari.

I dati personali saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati acquisiti e saranno conservati per non oltre un anno.

Al termine del periodo di conservazione, i dati personali saranno cancellati o conservati in una forma che non consenta l'identificazione dell'interessato (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per:

1. risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi, anche disciplinari, avviati prima della scadenza del periodo di conservazione (es. nei confronti del segnalato o del segnalante che avesse reso dichiarazioni in malafede, false o diffamatorie). In tal caso, i dati personali saranno conservati fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento giudiziario e/o per il periodo prescrizione applicabile successivo alla conclusione del procedimento disciplinare;
2. per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione. In tal caso, i dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario al compimento delle indagini/ispezioni;
3. per dare seguito a richieste della pubblica autorità pervenute prima della scadenza del periodo di conservazione. In tal caso, i dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario a soddisfare le richieste pervenute.

#### **Diritti degli interessati**

In qualunque momento, si potrà chiedere a Unione Industriali Torino l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione ovvero l'opposizione al trattamento. All'interno dell'Organigramma Privacy dell'Unione Industriali Torino è stato designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO), a cui potranno eventualmente essere inviate tali richieste, tramite l'indirizzo e-mail [dpo@ui.torino.it](mailto:dpo@ui.torino.it). Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo al Garante privacy.

Ai sensi dell'art. 2-undecies del D. Lgs n. 196/2003 (c.d. Codice privacy), il diritto del segnalato di richiedere l'accesso, la rettifica e la cancellazione dei propri dati personali, nonché quello di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano può essere ritardato, limitato o escluso, qualora dal suo esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

Il Direttore Generale



